

## **Circolare in ordine alla destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie.**

*(Circolare P. n. 29777/2008 del 25 novembre 2008 - Delibera del 20 novembre 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 20 novembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

“In sede di conversione del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, è stato introdotto l’art. 1 bis, rubricato “Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria”, che modifica significativamente la vigente disciplina in tema di collocamento fuori ruolo dei magistrati.

L’intervento normativo in esame opera, infatti, su due diversi aspetti di indubbio rilievo. Viene, innanzitutto, fissato il numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo ed, inoltre, è stabilito che l’arco temporale massimo di permanenza fuori ruolo, già precedentemente fissato in dieci anni, può essere anche consecutivo.

Il comma III dell’art. 1 bis, infatti, prevede che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217<sup>1</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all’allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni di legge”.

La richiamata tabella di cui all’allegato 1 del D.L. 143/2008 descrive il “ruolo organico della magistratura ordinaria” ed alla lettera “M” determina in 200 il numero dei “Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie”.

---

<sup>1</sup> L’art. 13 D.L. 217/2001, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1 L. 317/2001, dispone:

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all’articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto dell’autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l’intera durata dell’incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. 2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento. 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento. 4. All’attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall’articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche.

Il legislatore ha, così, ripreso la disposizione di cui all'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, che prevedeva per la prima volta nel ruolo organico della magistratura ordinaria un contingente di magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, fissandolo proprio in duecento unità, norma successivamente abrogata dall'art. 4 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

La previsione in esame ha l'indubbio vantaggio di stabilire in maniera definitiva il numero dei magistrati destinabili a funzioni non giudiziarie, in maniera tale che, ad organici completi, il loro collocamento fuori ruolo non graverà sugli uffici giudiziari. Per altro verso, essa sottolinea il rilievo che viene riconosciuto all'attività extragiurisdizionale effettuata dai magistrati, che per preparazione professionale e formazione culturale sono in grado di fornire un utile contributo in apparati fondamentali dell'organizzazione statale.

L'individuazione normativa del numero inderogabile dei magistrati collocabili fuori ruolo, impone l'abrogazione dei paragrafi 10 ed 11 della "Circolare in ordine alla destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie (collocamento fuori ruolo)", deliberata in data 18 marzo 2008. Essi, infatti, prevedono un limite massimo diverso, fissato in sessantacinque unità, ed escludono da tale computo alcuni incarichi, vale a dire quelli espletati presso la Scuola superiore della magistratura, presso il Ministero della giustizia e presso organismi internazionali ovvero all'estero, per i quali, invece, il comma IV dell'art. 1 bis, non pone alcuna deroga rispetto al limite numerico oggi stabilito per legge.

L'art. 1 bis, come già evidenziato in apertura, dispone altresì che il "periodo massimo complessivo di dieci anni" previsto per la permanenza fuori ruolo – nel computo del quale, ai sensi dell'art. 50, II comma, D.Lgs. 160/2006, non deve tenersi conto del periodo trascorso precedentemente all'entrata in vigore della L. 111/2007 – possa essere anche continuativo. L'introduzione della possibilità che l'arco temporale in oggetto si svolga senza soluzioni di continuità impone la rivisitazione della normativa secondaria dettata in materia, atteso che il Consiglio superiore della magistratura ha sempre ritenuto necessario che i magistrati non rimanessero per più di cinque anni continuativi fuori ruolo ed in tal senso ha modulato anche la vigente circolare in materia. È evidente, infatti, che la sopravvenuta norma primaria esplicitamente consente che il decennio possa essere consecutivo; ragion per cui disposizioni di senso contrario, dirette per l'appunto a rendere obbligatorio il frazionamento di tale arco temporale, risultano in evidente contrasto con l'art. 1 bis e non possono assolutamente conservare attualità alla luce del mutato quadro normativo. Vanno, conseguentemente modificati i paragrafi 3 e 6 della vigente circolare in materia.

Ciononostante il Consiglio sarà impegnato ugualmente a porre in essere tutte quelle attività che, nel pur dovuto rispetto della normativa primaria, siano rivolte a far ritornare all'esercizio dell'attività giudiziaria quei magistrati che da più tempo siano stati collocati fuori ruolo. Difatti l'amministrazione della giustizia rischia di essere privata per un periodo di tempo eccessivamente lungo dell'apporto di numerosi magistrati, con la conseguenza di rendere, con il decorso del tempo, sempre più difficile la, prima o poi, doverosa riconversione all'attività giudiziaria. In aggiunta a ciò non ci si può esimere in questa sede dall'evidenziare l'opportunità che le Autorità e le Amministrazioni che si avvalgono della collaborazione di magistrati attuino un effettivo turn over, evitando la creazione di carriere parallele e concorrenti rispetto a quelle svolte prevalentemente all'interno degli uffici giudiziari. In sostanza il Consiglio, per le considerazioni ora svolte, continuerà a considerare, nei limiti consentiti dal quadro normativo vigente, l'esperienza svolta dal magistrato in funzioni diverse da quelle giudiziarie come una parentesi, senz'altro arricchente e prestigiosa, ma pur sempre iscritta in un percorso di carriera che privilegia l'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Si ritiene ancora di dovere prevedere esplicitamente in circolare la facoltà del Consiglio di respingere comunque, salvo i casi qualificati come obbligatori da una norma primaria, la richiesta di collocamento fuori ruolo nell'ipotesi in cui l'incarico da conferire al magistrato non corrisponda ad un interesse dell'amministrazione della giustizia. Ciò deriva dalla previsione legislativa fondamentale in materia tuttora costituita dall'art.58 D.P.R. 10.1.1957, n. 3 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato – che stabilisce: “Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il dispiego di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrano nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa”. In sostanza il Consiglio deve potere sempre apprezzare che l'attività svolta in funzioni diverse da quelle giudiziarie costituisca, non soltanto un arricchimento professionale per il magistrato, ma corrisponda anche ad un interesse dell'amministrazione della giustizia.

Il comma IV dell'art. 1 bis stabilisce, inoltre, che “I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi”.

La circolare prevede, al paragrafo 4, che determinati incarichi siano esclusi dai limiti temporali fissati dal precedente paragrafo 3 della medesima circolare, in ragione non solo di espresse prescrizioni legislative in tal senso ma anche allorquando si tratti di incarichi – tassativamente indicati in circolare – di particolare pregnanza istituzionale, per i quali è opportuno aver maturato significative esperienze nello specifico settore di appartenenza, al di fuori, quindi, dell'attività giudiziaria.

Il paragrafo 4 va, dunque, rivisto e modificato alla luce della previsione di cui al riportato comma IV nonché, sotto altro aspetto, dell'introdotta pianta organica dei magistrati fuori ruolo. Come già sopra sottolineato, la previsione di tale pianta organica esprime con tutta evidenza che il legislatore ha riconosciuto l'importanza del contributo fornito dai magistrati nello svolgimento di incarichi non giudiziari. Essa, infatti, se da un lato ha lo scopo di fissare un limite massimo al numero dei magistrati collocabili fuori ruolo, per altro verso è diretta a sottolineare l'alta funzione svolta dalla magistratura anche in sede non giurisdizionale, tanto da doversi istituzionalmente prevedere che duecento magistrati svolgano attività non giudiziarie. Pertanto, la destinazione di duecento unità a tali attività non va intesa quale inutile sottrazione di energie lavorative agli uffici giudiziari bensì deve essere correttamente recepita quale piena valorizzazione del contributo professionale e culturale che la magistratura può offrire all'organizzazione statale sotto forme diversificate. Nella illustrata prospettiva sistematica acquista, allora, particolare significato anche la verifica del lavoro svolto in posizione di fuori ruolo, che il Consiglio superiore della magistratura deve compiere non solo in vista della quadriennale valutazione di professionalità. In tale direzione appare opportuno prevedere, modificando anche il paragrafo 7, che i magistrati destinati a funzioni diverse da quelle giudiziarie redigano annualmente una relazione relativa all'attività da loro compiuta, al fine di poter pienamente accertare la proficuità e l'utilità del singolo incarico, da valutarsi pure in vista di eventuali richieste di proroga.

In ragione, dunque, della previsione di cui al IV comma dell'art. 1 bis e della ratio legis ad essa sottesa è necessario modificare l'elenco degli incarichi per i quali i limiti temporali di cui al paragrafo 3 non trovano applicazione. Tali limiti temporali sono in realtà riconducibili a due diverse tipologie. La prima riguarda l'arco temporale massimo che il magistrato può trascorrere continuativamente fuori ruolo, individuato in cinque anni; si tratta, come già sopra

evidenziato, di un limite non più coerente con la normazione primaria e che va, pertanto, eliminato del tutto. La seconda, invece, si riferisce al periodo minimo che il magistrato deve trascorrere in ruolo prima di poter accedere ad un nuovo incarico fuori ruolo; si ritiene che la limitazione in oggetto sia ancora conforme alla normazione primaria, giacché persegue l'obiettivo di rendere effettivo il ricambio negli incarichi fuori ruolo e, al contempo, di evitare, nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, continui passaggi dalle funzioni giudiziarie a quelle non giudiziarie.

Ciò premesso, è necessario, innanzitutto, che nessun tipo di restrizione temporale operi per gli incarichi svolti, a qualunque titolo, oltre che presso la Presidenza della Repubblica, anche presso la Corte Costituzionale e presso il Consiglio superiore della magistratura, poiché la deroga disposta dal IV comma dell'art. 1 bis non pone alcuna distinzione con riguardo al tipo di funzione espletata dai magistrati fuori ruolo alla Corte Costituzionale ovvero al Consiglio superiore della magistratura. La norma, infatti, nell'escludere l'operatività dei limiti temporali fissati dal precedente comma III, si riferisce genericamente "ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi", ragion per cui effettuare una qualsivoglia differenziazione nell'ambito degli incarichi espletati presso i suddetti organi comporterebbe la violazione del dettato legislativo.

Appare, altresì, necessario che sia ampliato il novero delle ipotesi per le quali non opera la seconda delle due diverse tipologie di limitazioni temporali previste dal paragrafo 3 della circolare consiliare, vale a dire quella relativa all'arco temporale minimo che il magistrato deve trascorrere in ruolo prima di accedere ad un nuovo incarico fuori ruolo.

Infatti, come già ampiamente sottolineato, l'intervento legislativo in esame si è mosso nella direzione di riconoscere piena valenza alle attività fuori ruolo svolte dai magistrati e di attribuire particolare rilievo ad alcuni individuati incarichi (vale a dire a quelli svolti presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi), tanto da escludere per essi l'applicabilità di qualsivoglia limitazione, sia temporale sia di organico disponibile.

Il Consiglio superiore della magistratura, d'altra parte, anticipando il legislatore ed evidentemente in ossequio alla medesima logica, aveva già escluso che le limitazioni temporali previste dalla normazione secondaria potessero applicarsi "per compiti e funzioni da svolgere: a) presso la Presidenza della Repubblica; b) presso la Corte Costituzionale, limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale ed agli assistenti di studio; c) presso il Consiglio Superiore della Magistratura limitatamente agli incarichi di Segretario Generale e di Vice Segretario Generale; d) presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero ovvero nell'ambito di programmi di assistenza o scambio con amministrazioni pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali".

Alla luce delle modifiche normative intervenute, appare quanto mai opportuno che nella tipizzazione degli incarichi, per i quali non vige neanche la seconda delle due tipologie di limitazioni previste dal paragrafo 3 della circolare consiliare, sia compreso anche quello di capo di dipartimento presso il Ministero della Giustizia, in ragione del fondamentale ruolo svolto e del particolare rapporto fiduciario intercorrente con il Ministro della Giustizia.

Invero già l'art. 13 D.L. 217/2001 (riportato sub nota n. 1), convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 L. 317/2001, dispone che "per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio", sia possibile il collocamento fuori ruolo "anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza". È evidente che tale previsione si giustifica proprio per la delicata funzione che gli interessati sono chiamati a svolgere, caratterizzata dal rapporto strettamente fiduciario che li lega al rappresentante del Governo. Gli uffici di diretta collaborazione, infatti, secondo quanto precisato dall'art. 17, comma 4 bis lett. a), L. 400/1988, hanno "esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione". Tali uffici, dunque, sono chiamati a supportare l'organo di rappresentanza politica, anche provvedendo a svolgere attività di raccordo con gli organismi tenuti alla gestione amministrativa del dicastero.

Svolge indubbiamente funzioni analoghe e del tutto sovrapponibili a quelle appena descritte il capo di dipartimento, al quale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, spettano "compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generali compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro". Il comma V della norma in oggetto chiarisce, altresì, che il capo di dipartimento, nell'esercizio dei suoi poteri, "determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro", "è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale", "può proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi degli uffici di livello dirigenziali" e, peraltro, "è sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29" (oggi art. 14 D.Lgs. 165/2001), vale a dire per la definizione degli obiettivi, delle priorità, dei piani e dei programmi da attuare e per l'emanazione delle conseguenti direttive generali relative all'attività amministrativa ed alla gestione.

Emerge, dunque, *ictu oculi* il fondamentale ruolo svolto dal capo di dipartimento, il quale, peraltro, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma VIII, D.Lgs. 165/2001 cessa dall'incarico, una volta decorso il termine di novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo; circostanza questa che avvalorava ancor di più la natura strettamente fiduciaria del relativo incarico. Merita, sul punto, di essere menzionata anche la disposizione di cui al comma 5 bis dell'art. 9 D.Lgs. 303/1999, in base alla quale il collocamento fuori ruolo per gli incarichi di capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è obbligatorio ed avviene in deroga a qualsivoglia limitazione temporale o numerica normativamente posta, fermo restando che, in base all'art. 18, comma III, L. 400/1988, la relativa nomina cessa di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo.

L'inquadramento normativo operato, seppure estremamente sintetico, consente di cogliere il ruolo essenziale svolto dal capo di dipartimento, il quale si occupa di dare immediata attuazione all'indirizzo politico-amministrativo elaborato dal Ministro, ponendosi così all'apice della struttura ministeriale (organizzata per l'appunto in dipartimenti), in virtù dello stretto rapporto fiduciario tra loro intercorrente. Le medesime ragioni consigliano di prevedere analoga eccezione per i magistrati investiti di funzioni al vertice di Organismi statali o Autorità indipendenti.

Si delibera di modificare la “Circolare in ordine alla destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie (collocamento fuori ruolo)” deliberata in data 18 marzo 2008 nei sensi che seguono:

Paragrafo 2: va aggiunto un secondo periodo per cui il testo novellato è il seguente:

I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. "azioni comuni".

In ogni caso il Consiglio potrà respingere la richiesta di collocamento fuori ruolo nelle ipotesi in cui l'incarico da conferire al magistrato non corrisponda ad un interesse dell'amministrazione della giustizia.

Paragrafo 3: va soppresso il secondo comma e l'incipit del terzo comma, per cui il testo novellato è il seguente:

I collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità, ad eccezione degli incarichi presso gli organismi internazionali per i quali è sufficiente la prima valutazione di professionalità.

Prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, il magistrato deve rimanere in ruolo per almeno cinque anni; se il periodo trascorso fuori ruolo è inferiore ai cinque anni, il magistrato deve rimanere in ruolo un periodo almeno pari a quello trascorso fuori ruolo, e comunque non inferiore a tre anni.

Paragrafo 4: va modificato il riferimento ai “limiti temporali”, poiché il limite previsto dal paragrafo 3 è ormai unico. Vanno introdotte le nuove ipotesi per le quali è possibile derogare alla limitazione temporale prevista nel paragrafo 3, per cui il testo novellato è il seguente:

La limitazione temporale di cui al §3, oltre che nei casi previsti dagli artt. 13 D.L. 217/2001 convertito con modificazioni nella L. 217/2001 e 9 comma 5 bis D. Lgs. 303/1999, non si applica:

- a) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e agli incarichi elettivi;
- b) per compiti e funzioni da svolgere presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero ovvero nell'ambito di programmi di assistenza o scambio con amministrazioni pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali;
- c) per gli incarichi di Capo di dipartimento presso il Ministero della Giustizia;
- d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di organismi statali o autorità indipendenti, salvo quanto previsto nel secondo periodo del punto 2.

La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, comunque, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o di mandato al Consiglio Superiore della magistratura.

Paragrafo 6: va integralmente soppresso. Invero, la previsione per la quale i dieci anni fuori ruolo possono essere anche consecutivi, considerata unitariamente alla disposizione contenuta nel comma II dell'art. 50 D.Lgs. 160/2006 - in base alla quale “in detto periodo massimo non è computato quello trascorso fuori ruolo all'entrata in vigore” del medesimo decreto - impone

di superare del tutto la procedura ivi contemplata per il rientro in ruolo dei magistrati che, in epoca antecedente al 31 luglio 2007, avevano già maturato tre, cinque o dieci anni fuori ruolo.

Paragrafo 7: va modificato introducendo la previsione dell'obbligo di redigere annualmente una relazione sull'attività svolta. Il testo novellato è il seguente:

Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a trasmettere al C.S.M. entro il 31 Luglio di ogni anno una relazione scritta sull'attività svolta che verrà inserita nel fascicolo personale ed utilizzata in occasione delle valutazioni di professionalità; detta relazione costituirà inoltre elemento di valutazione ai fini della decisione del Consiglio in caso di richiesta di proroga dell'incarico fuori ruolo o di prosecuzione dell'incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con funzioni diverse.

Paragrafi 10 e 11: vanno abrogati in ragione dell'intervenuta previsione della pianta organica dei magistrati fuori ruolo.

**Tutto ciò considerato,**

delibera

l'approvazione della seguente circolare in ordine alla destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie:

\*\*\*\*\*

**Nuova circolare sui collocamenti fuori ruolo ai sensi del D.L. 143/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 181/2008.**

1. La circolare si applica ai collocamenti fuori ruolo relativi all'attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali.

2. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. "azioni comuni".

In ogni caso il Consiglio potrà respingere la richiesta di collocamento fuori ruolo nelle ipotesi in cui l'incarico da conferire al magistrato non corrisponda ad un interesse dell'amministrazione della giustizia.

3. I collocamenti fuori ruolo non possono essere autorizzati prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità, ad eccezione degli incarichi presso gli organismi internazionali per i quali è sufficiente la prima valutazione di professionalità.

Prima di essere autorizzato ad un nuovo collocamento fuori ruolo, il magistrato deve rimanere in ruolo per almeno cinque anni; se il periodo trascorso fuori ruolo è inferiore ai cinque anni, il magistrato deve rimanere in ruolo un periodo almeno pari a quello trascorso fuori ruolo, e comunque non inferiore a tre anni.

4. La limitazione temporale di cui al §3, oltre che nei casi previsti dagli artt. 13 D.L. 217/2001 convertito con modificazioni nella L. 217/2001 e 9 comma 5 bis D. Lgs. 303/1999, non si applica:

- e) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e agli incarichi elettivi;
- f) per compiti e funzioni da svolgere presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e uffici consolari all'estero ovvero nell'ambito di programmi di assistenza o scambio con amministrazioni pubbliche di altri Stati o con organismi internazionali;
- g) per gli incarichi di Capo di dipartimento presso il Ministero della Giustizia,
- h) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di organismi statali o autorità indipendenti, salvo quanto previsto nel secondo periodo del punto 2.

La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può, comunque, superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione del periodo di aspettativa previsto dalla legge per l'assunzione di cariche elettive o di mandato al Consiglio Superiore della magistratura.

5. Il periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente alla data del 31 luglio 2007 (data dell'entrata in vigore della L. 30 luglio 2007 n. 111) non è computato ai fini della determinazione della durata massima del periodo fuori ruolo consentito nell'arco della carriera.

6. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura entro il 31 luglio di ogni anno una relazione scritta sull'attività svolta che verrà inserita nel fascicolo personale ed utilizzata in occasione delle valutazioni di professionalità; detta relazione costituirà inoltre elemento di valutazione ai fini della decisione del Consiglio in caso di richiesta di proroga dell'incarico fuori ruolo o di prosecuzione dell'incarico fuori ruolo presso altra istituzione o ente o con funzioni diverse.

7. La competente Commissione del Consiglio comunica ai magistrati interessati ed alle istituzioni e gli enti presso i quali si svolge l'incarico la scadenza dei collocamenti fuori ruolo con almeno sei mesi di anticipo rispetto al termine entro il quale deve avvenire il rientro. Il magistrato interessato dovrà far pervenire al Consiglio le proprie indicazioni in ordine all'ufficio giudiziario al quale chiede di essere destinato.

8. Non può essere autorizzato il collocamento fuori ruolo di un magistrato che sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere al regolare funzionamento dell'ufficio, ovvero quando quest'ultimo presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20% .

9. Si applicano le seguenti norme procedurali:

- a) il magistrato può essere collocato fuori ruolo solamente se ha comunicato al CSM il suo assenso con atto scritto. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso nell'ufficio. In tale caso, il collocamento fuori ruolo si considera ad ogni effetto come mai avvenuto;
- b) ogni richiesta di collocamento fuori ruolo, avanzata da un soggetto diverso dal Ministro della Giustizia, qualora non sia stata comunicata a quest'ultimo dall'Amministrazione richiedente, deve essergli trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura insieme alla documentazione rilevante, per le sue eventuali osservazioni;
- c) il magistrato deve allegare all'atto di assenso la seguente documentazione dalla quale risultino:
  - caratteristiche, durata e luogo di svolgimento dell'attività;

- compensi, indennità o remunerazioni previsti sotto qualsiasi forma o titolo;
- eventuali procedimenti o processi da lui trattati o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;
- incarichi extra-giudiziari da lui espletati nell'ultimo biennio;
- certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;
- parere del dirigente dell'ufficio, che deve comprendere l'indicazione motivata delle circostanze ostative di cui al §8 qualora sussistenti;
- parere del Consiglio giudiziario.

Nella delibera di collocamento fuori ruolo il Consiglio superiore della magistratura deve indicare specificamente l'attività alla quale il magistrato è chiamato, il soggetto o l'autorità in favore dei quali l'attività verrà svolta, la durata dell'incarico e la durata del collocamento fuori ruolo. A tal fine, l'Amministrazione richiedente deve specificare quali incarichi verranno affidati al magistrato nell'ambito della stessa.

Al magistrato ricollocato in ruolo (su sua domanda, o per effetto di messa a disposizione, o di richiamo da parte del Consiglio superiore della magistratura), si applicano le disposizioni di legge vigenti e quelle dettate dal Consiglio superiore della magistratura per l'assegnazione della sede.

10. Il Consiglio, con separata delibera adottata all'esito della consultazione degli enti richiedenti, determinerà i criteri numerici e di priorità per la valutazione delle richieste di collocamento fuori ruolo.

11. Le presenti disposizioni abrogano la circolare n. 2766 del 6 febbraio 2008.”